

ART. 31 DELLA LEGGE 448 DEL 29.12.1998

EPIGRAFE

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (1) (2) (3) (4) (A).

(1) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.

(2) Tutti i riferimenti al d.l. 30 giugno 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95, contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni contenute nel d.lg. 8 luglio 1999, n. 270 di abrogazione.

(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(4) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 01 marzo 2012 n. 19; Circolare Inail 06 luglio 2012 n. 34; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 marzo 2013 n. 2980.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO II

FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ INTERNO

ARTICOLO N.31

Norme particolari per gli enti locali.

.....

45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione (23);

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dai comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, ai netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47 (24).

49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (25).

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (26).

50. (Omissis) (27).

(1) Comma così sostituito dall'art. 12, l. 13 maggio 1999, n. 133.

(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 117, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.

(3) Modifica il comma 1 dell'art. 61, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.

(4) Abroga il numero 2) della lett. e) del comma 143, art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662, e la lett. a) del comma 2, art. 51, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.

(5) Modifica il comma 4 dell'art. 208, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

(6) Modifica il comma 4 dell'art. 12, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 63, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.

(8) Modifica il comma 1 dell'art. 72, d.lg. 15 novembre 1993, n. 507.

(9) Sostituisce la lett. g) del comma 2, art. 63, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.

(10) Aggiunge la lett. g-bis) al comma 2 dell'art. 63, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.

(11) Comma così modificato dall'art. 39, l. 17 maggio 1999, n. 144.

(12) Modifica il comma 5 dell'art. 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.p.r. 633/1972 cit.

(13) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 14, l. 5 gennaio 1994, n. 36.

(14) Abroga la lett. f) del comma 2, art. 46, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.

(15) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 46, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.

(16) Modifica il comma 1 dell'art. 38, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.

(17) Modifica il comma 2 dell'art. 38, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.

(18) Aggiunge un comma all'art. 4, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(19) Comma, da ultimo, modificato dall'art. 25, comma 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448.

- (20) Comma modificato dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo 2, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivamente dall'articolo 5, comma 01, del D.L. 29 marzo 2004 n. 80.
- (21) Modifica il comma 1 dell'art. 1, d.l. 20 settembre 1996, n. 486, conv. in l. 18 novembre 1996, n. 582.
- (22) Modifica il comma 1 dell'art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 177.
- (23) Lettera sostituita dall'articolo 23 ter, comma 1 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
- (24) Comma modificato dall'articolo 1, comma 392, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- (25) Comma inserito dall'articolo 5, comma 3 bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. A norma dell'articolo 29, comma 16 undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 2012 la percentuale di cui al presente comma e' stabilita dai comuni.
- (26) Comma inserito dall'articolo 5, comma 3 bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
- (27) Abroga i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'art. 3, l. 28 dicembre 1995, n. 549, e i commi 61 e 62 dell'art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.